CAMERA DEI DEPUTATI 1741-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **CATTANEI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 maggio 1984 (Stampato n. 386)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(FORTE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 maggio 1984

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982

Presentata alla Presidenza il 30 luglio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Perviene all'ultima fase del suo *iter* parlamentare la ratifica dell'accordo che istituisce una fondazione europea, sottoscritta da tutti i paesi membri della CEE, che persegue lo scopo di accrescere la conoscenza del patrimonio culturale europeo migliorando la comprensione dell'idea europea, favorendo gli scambi delle persone all'interno della Comunità, sostenendo programmi destinati a rispondere alle esigenze dei giovani. La proposta di costituire una Fondazione europea è stata per la prima volta formulata nel rapporto del primo ministro belga Tindemans sull'Unione europea, in cui l'estensore si è preoccupato dell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei riguardi della costruzione europea poiché « non è sufficiente che la comunanza del nostro destino sia reale: occorre anche sia intesa come tale ». Tra il 1977 e il 1978 il Consiglio europeo e la Commissione hanno affrontato il problema, e quest'ultima nel novembre 1977 ha approvato una relazione, elaborata da personalità di tutti gli Stati membri, sulla portata, la natura e il finanziamento della istituenda Fondazione.

Il Consiglio europeo, nella successiva riunione di Copenaghen dell'aprile 1978, adottava la seguente conclusione: « la Fondazione è istituita mediante un Accordo tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio ».

Emersero tuttavia subito sensibili diversità di posizioni fra le varie delegazioni nazionali intorno alla natura, sia formale che sostanziale, dell'Accordo istitutivo. Il problema più rilevante concerneva la partecipazione (anche finanziaria) della Comunità, in quanto tale, all'Accordo.

Due delegazioni (Francia e Danimarca) si dichiararono contrarie a tale partecipazione, perché consentire la partecipazione della Comunità avrebbe significato riconoscerle una competenza in un settore non contemplato dai trattati. Le altre sei delegazioni si espressero invece a favore della partecipazione della Comunità, in quanto il compito che veniva affidato alla Fondazione non escludeva una competenza, almeno parziale, della stessa Comunità.

Nel 1981 il nuovo Governo francese ha riproposto la costituzione della Fondazione, mediante un contributo finanziario della Comunità e con la partecipazione di suoi rappresentanti negli organi direttivi della Fondazione (Consiglio e Comitato esecutivo).

Con questa soluzione di compromesso si è pervenuti alla firma dell'Accordo istitutivo nel marzo 1982 da parte dei rappresentanti degli Stati membri ma senza la sottoscrizione della Comunità. Contestualmente, si è proceduto alla costituzione di un Comitato preparatorio formato di una personalità designata da ciascuno dei paesi firmatari, con il compito di identificare gli organismi pubblici e privati con cui la Fondazione potrebbe in avvenire cooperare. Questo Comitato ha già promosso varie riunioni, succedutesi dal 1982 al gennaio scorso, al fine di esaminare progetti di iniziative in comune in vari settori, tra i quali i primi ad essere esaminati sono stati la cooperazione e scambi per i giovani e la situazione dei mezzi audiovisivi.

In conclusione, il coinvolgimento della Comunità, in quanto tale, all'Accordo istitutivo risulta:

a) dalla presenza di suoi rappresentanti prevista negli organi della Fondazione (Consiglio e Comitato esecutivo);

b) dal contributo della Comunità alle risorse finanziarie della Fondazione, previsto almeno in 4 milioni di ECU per i primi tre anni di attività;

c) dal finanziamento del Comitato preparatorio che viene assicurato sul bilancio della Comunità.

Queste considerazioni hanno spinto la Commissione Affari esteri ad approvare all'unanimità il disegno di legge, confidando in una rapida conclusione dell'*iter*.

CATTANEI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	*Identico.*
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.	
ART. 2.	*Identico.*
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 dell'accordo stesso.	